



**IL TRIBUNALE DI ROVIGO**

N° 2/2021 Acc.  
R. STR.  
N° 002/21 R. Gen.  
N° 21/21 Report.

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Paola Di Francesco	Presidente
Dr. Francesco Bazzega	Giudice
Dr. Elisa Romagnoli	Giudice relatore

nella causa rubricata sub n. 2/2021 R.G. Acc. Ristr., sul ricorso promosso da PILLON IMPIANTI S.R.L. (C.F. 02008770287), con sede legale in Este (PD) via degli Artigiani n. 30, in persona dell'Amministratore Unico sig. Silvio Pillon, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Nevoni, riunita alla n. 1/2020 R.G. Conc. Prev. e al procedimento per la dichiarazione di fallimento n. 130/2020 R.G. Pref. promossa da Juliet S.p.A. procuratrice speciale di Berenice Spv s.r.l., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.04.2021 ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso depositato in data 15.02.2021 - nei termini concessi ex art. 161 co. 6 L.F. nella procedura di concordato preventivo n. 1/2020 R.G. - con il quale PILLON IMPIANTI S.R.L. ha richiesto l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art 182 *bis* L.F. concluso con Banca Patavina-Società Cooperativa, Siena NPL 2018 s.r.l. e con Berenice Spv s.r.l., con estensione degli effetti a MPS Leasing & Factoring s.p.a., Adriano Lease Sec s.r.l. e Prelios s.p.a. (già Mediocredito Italiano s.p.a.), ex art. 182 *septies* L.F.;

rilevata l'avvenuta pubblicazione dell'accordo nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente in data 11.02.2021;

considerato che in data 26.03.2021 la ricorrente depositava le ricevute di accettazione e consegna delle notifiche effettuate in data 15.02.2021 a mezzo pec ai creditori non aderenti;



rilevato che non risultano opposizioni (cfr. certificazione della cancelleria del ruolo generale del Tribunale di Rovigo dell'8.04.2021 depositata dalla ricorrente il 12.04.2021);

verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta e allegata;  
visto il parere favorevole espresso dai commissari giudiziali e depositato in data 17.03.2021, in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 182 *septies*, comma 4, L.F.;

ritenuto che la valutazione del Tribunale, in carenza di opposizioni, sia circoscritta al controllo, peraltro non solo formale, dell'accordo e dei suoi presupposti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, 161 e 182 *bis* e *septies* L.F, avuto riguardo all'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge (cfr. Cass. n. 12064/2019) e della sussistenza dei presupposti per estendere l'accordo concluso con i creditori finanziari a quelli, appartenenti alla stessa categoria, non aderenti;

premesso che la ricorrente, Sipil s.p.a. (di cui Pillon Impianti detiene una partecipazione del 50%) e LDV Holding s.r.l. (che detiene il restante 50% di Sipil s.p.a.) hanno concluso con i propri creditori finanziari un accordo di ristrutturazione unitario, che prevede la dismissione del patrimonio immobiliare di tutte le società entro il 31.12.2023, nel caso di specie risultano soddisfatti i presupposti per l'omologa dell'accordo *de quo*, posto che:

- l'accordo è stato concluso con oltre il 60% del ceto creditorio complessivo (come indicato nella relazione dell'attestatore a pag. 79 e ss. allegato sub B all'accordo);
- è assicurato il pagamento dei creditori non aderenti, rispetto ai quali non può essere esteso l'accordo ai sensi dell'art. 182 *septies* L.F., nel termine di centoventi giorni dall'omologa o dalla loro scadenza, se successiva (cfr. pag. 108 e ss. della relazione di attestazione: *"Nel Piano, il pagamento dei creditori non aderenti è previsto avvenga per "cassa" ... Alla luce delle disponibilità liquide attuali di Sipil ... nel caso in cui le percentuali delle maggioranze previste dall'art. 182-septies ... vengano rispettate, come prospettato a Piano, la società*



*non avrà alcun problema a far fronte al pagamento dei creditori non aderenti nei termini previsti”);*

- sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 182 *septies* L.F. in quanto gli istituti finanziari non aderenti sono creditori chirografari, così come sono chirografari i creditori aderenti all'accordo, i quali rappresentano oltre il 75% dei creditori chirografari della ricorrente (cfr. pag. 109 e ss. della relazione di attestazione);
- in particolare, la natura chirografaria del credito vantato da MPS Leasing è conseguenza dell'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta sui beni della ricorrente in data 12.11.2019 (cfr. doc. 4), ovvero nei novanta giorni precedenti alla pubblicazione del ricorso ex art. 160 co. 6 L.F. (avvenuta il 5.02.2020, cfr. doc. 1), considerato che gli effetti derivanti dalla presentazione del ricorso - tra cui l'inefficacia prevista all'art. 168 L.F. - conseguono anche allorquando, all'esito del termine concesso con la domanda prenotativa, sia depositato un accordo di ristrutturazione anziché una proposta di concordato (cfr. art. 160 co. 6 secondo periodo);
- considerato che gli istituti di credito non aderenti, con posizione da ritenersi omogenea a quella degli aderenti e con identità di trattamento, trovano in sede di accordo soddisfazione non inferiore rispetto alle alternative praticabili, posto che la soddisfazione dei crediti avviene per effetto della dismissione del patrimonio immobiliare e non sono emersi elementi tali da ritenere che la soddisfazione in sede fallimentare potrebbe essere superiore;
- considerato che i creditori finanziari non aderenti hanno ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della debitrice nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e sono stati posti nella condizione di partecipare alle trattative (cfr. doc. 7 corrispondenza con Monte dei Paschi di Siena per conto di MPS L&F; doc. 8 corrispondenza con Adriano Lease; doc. 9 corrispondenza con Prelios);
- ritenuto che sussistano per tali ragioni elementi per ritenere positivamente accertato che *“le trattative si siano svolte in buona fede”*;



visti gli artt. 182 *bis* e 182 *septies* L.F.

**P.Q.M.**

omologa l'accordo di ristrutturazione proposto da PILLON IMPIANTI S.R.L. (C.F. 02008770287), con sede legale in Este (PD) via degli Artigiani n. 30, pubblicato l'11.02.2021 presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Padova;

ne dispone l'estensione ai creditori non aderenti MPS Leasing & Factoring s.p.a., Adriano Lease Sec s.r.l. e Prelios s.p.a. (già Mediocredito Italiano s.p.a.);

ordina la pubblicazione del presente decreto nel Registro delle Imprese.

Si comunichi.

Rovigo, così deciso nella camera di consiglio del 14.04.2021

**La Presidente**

Paola Di Francesco

**DEPOSITATI IN CANCELLERIA**  
Rovigo, li 26 APR 2021  
**IL CANCELLIERE**  
**Dott. Graziano Zattra**

